

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 46, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

«3. Il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, nonché i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale».

Note all'art. 3:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», e la legge 31 maggio 1965, n. 575, recita: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi» e il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recita: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Nota all'art. 4:

— L'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, recita: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23 (Nozioni di controllo). — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
 - d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

98G0198

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° aprile 1998, n. 148.

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonché l'adozione del modello uniforme di registro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati *A* e *B*.

2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato *C* - Descrizione tecnica.

3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:

a) registri IVA di acquisto e vendite;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato *C*:

a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;

b) le caratteristiche del rifiuto;

c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;

d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;

f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

Art. 2.

Norme transitorie

1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 27

A-2

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del n.....	Caratteristiche del rifiuto a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod () recupero cod	Quantità: Kg Litri Metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: ----- Intermediario/Commerciante Denominazione..... Sede..... C.F.: Iscrizione Albo N.	Annotazioni:
--	---	--	--	---

ALLEGATO B

B-1
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO
DI CARICO E SCARICO
INTERMEDIARI E COMMERCianti NON DETENTORI

1. Ditta

Residenza o domicilio

comune via n.

Codice fiscale

Ubicazione dell'esercizio

comune via n.

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

- H1 esplosivo
- H2 comburente
- H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
- H3-B infiammabile
- H4 irritante
- H5 nocivo
- H6 tossico (incluso molto tossico)
- H7 cancerogeno
- H8 corrosivo
- H9 infetto
- H10 teratogeno
- H11 mutageno
- H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
- H13 sorgente di sostanze pericolose
- H14 ecotossico

B-2

Data Movimento	Codice CER del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del	Codice e Caratteristiche del rifiuto: a) CER..... b) Descrizione..... c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod () recupero cod	Denominazione/Ragione sociale: C.F. Indirizzo: Trasportatore Denominazione/Ragione sociale C.F. Indirizzo:	Denominazione/Ragione sociale C.F. Indirizzo: Eventuali annotazioni
Annotazioni: Quantità: Kg Litri			

Codice CER —	Designazione —
130105	Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14
130106	Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130107	Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130108	Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
1302	OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
130202	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130203	Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1303	OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301	Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
130302	Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14
130303	Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
130304	Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica H04, H05, H06, H07, H13, H14
130305	Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
1304	OLI DI CALA
130401	Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130402	Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
130403	Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1305	PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501	Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130502	Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
130503	Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130504	Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14
130505	Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
1306	ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601	Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
14	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
1401	RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
140101	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140102	Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140103	Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140104	Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140105	Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140106	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
100605	Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13
100606	Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
100607	Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
110102	Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13
110103	Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13
110105	Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
110106	Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110107	Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110108	Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
110302	Altri rifiuti H04, H05, H06
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120107	Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120108	Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120109	Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
120110	Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
120111	Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120112	Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
1203	RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
120301	Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
120302	Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14
13	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)
1301	OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101	Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130102	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130103	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B
130104	Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14

Codice CER	Designazione
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090102	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090103	Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A
090104	Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
090105	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14
090106	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCEZIONE 190000)
100104	Ceneri leggere di olio H13
100109	Acido solforico H04, H08
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
100303	Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
100304	Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
100307	Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
100308	Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100309	Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100310	Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100402	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100403	Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
100404	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A
100405	Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
100406	Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
100407	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100502	Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100503	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
100505	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13
100506	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13

Codice CER —	Designazione —
0706	RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070603	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070604	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070607	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070608	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070609	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070610	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0707	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070703	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070704	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070707	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070708	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070709	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070710	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801	RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080102	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080106	Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
080107	Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0803	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301	Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080302	Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080305	Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080306	Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
08040	RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080402	Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080405	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080406	Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
070109	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070110	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
0702	RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201	Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
070203	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
070204	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070207	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070208	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070209	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
070210	Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0703	RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
070301	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14
070303	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070304	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070307	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070308	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070309	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070310	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0704	RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
070403	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070404	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070407	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070408	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070409	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070410	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0705	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070503	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070504	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070507	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070508	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070509	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070510	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER —	Designazione —
050803	Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
050804	Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101	Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08
060102	Acido cloridrico H04, H05, H06, H08
060103	Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08
060104	Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08
060105	Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08
060199	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0602	SOLUZIONI ALCALINE
060201	Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08
060202	Soda H04, H05, H06, H08
060203	Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14
060299	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0603	SALI E LORO SOLUZIONI
060311	Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0604	RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402	Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14
060403	Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
060404	Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14
060405	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0607	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701	Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07
060702	Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
0613	RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301	Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
061302	Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
070101	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070103	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070104	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070107	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070108	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

ALLEGATO E

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H14, H3A e H3B
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
030204	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B
050104	Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B
050105	Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
050107	Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B
050108	Altri catrami H04, H05, H06, H07, H10, H11, H14, H3A e H3B
0504	FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
0506	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601	Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050603	Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
0507	RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701	Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B
0508	RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
050802	Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione ⁽²⁾ o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 16. 9. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.

ALLEGATO D

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

- H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
 - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
 - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
 - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
 - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
- H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
- H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
- H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di discioglimento avente una delle caratteristiche sopra elencate;
- H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) Nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla **DATA DELL'OPERAZIONE** ed il **NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO**

b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:

- **IL CODICE CER DEL RIFIUTO**
- **LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO**
- **LO STATO FISICO DEL RIFIUTO:** 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- **LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO** (solo per i rifiuti pericolosi)
- **LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22** (se la registrazione si riferisce allo scarico)
- **LA QUANTITA' DI RIFIUTI** (in Kg. o in litri)

c) Nella terza colonna devono essere indicati la **DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE**

d) Nella quarta colonna devono essere indicati la **DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO**, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento e il codice di attività riportato negli allegati "B" e "C" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

b) **Nella seconda colonna** devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO
- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)

c) **Nella terza colonna** devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi).

d) **Nella quarta colonna** deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- SEDE DELL'IMPRESA;
- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI

e) nella **quinta colonna** possono essere riportate eventuali annotazioni

C-2

DESCRIZIONE TECNICA MOD.'B' INTERMEDIARI E COMMERCANTI NON DETENTORI

I. LE SOCIETÀ COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON DETENGONO I RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati

a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in

ALLEGATO C

C-1
DESCRIZIONE TECNICA MOD.'A'
PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/
INTERMEDIARI E COMMERCANTI DETENTORI

I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A".

II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati :

a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

b) alla voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22;

c) alla voce "TIPO DI ATTIVITA'" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;

d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.

e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;

Codice CER	Designazione
140107	Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
1402	RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
140201	Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140202	Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140203	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
140204	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
1403	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140302	Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140303	Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140304	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140305	Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1404	RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
140401	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140402	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140403	Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140404	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140405	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1405	RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
140501	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140502	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
140503	Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140504	Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B
140505	Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602	APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201	Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
1604	RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401	Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160402	Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160403	Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
1606	BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601	Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
160602	Accumulatori al nichel-cadmio H04, H05, H06, H08, H13
160603	Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
160606	Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A

Codice CER	Designazione
1607	RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
160701	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160702	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160703	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
160704	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160705	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160706	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706	MATERIALE ISOLANTE
17061	Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14
18	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801	RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
1802	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09
180204	Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901	RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103	Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
190104	Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
190105	Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
190106	Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14
190107	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14
190110	Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14
1902	RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)
190201	Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14
1904	RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13
190403	Fase solida non vetrificata H05, H13
1908	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803	Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806	Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

Codice CER	Designazione
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200113	Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117	Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119	Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12 è il seguente:

«Art. 12 (*Registri di carico e scarico*). — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti di discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti».

— Il testo dell'art. 18, commi 2, lettera m), e 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:

«m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso».

«4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è il seguente:

«1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto».

— Il testo del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità

previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio».

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche», è il seguente:

«Art. 14 (*Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati*). — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

- a) il libro giornale e il libro degli inventari;
- b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo di imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.

I soggetti che adottano contabilità in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportate il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi.

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati».

— Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 15 (*Trasporto dei rifiuti*). — 1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto».

— Il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile».

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante: «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982.

— Il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 1988, n. 264.

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, recante: «Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992.

98G0185

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 13 marzo 1998.

Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi a progetti presentati dagli Enti parco nell'ambito della misura 1 e 2 del programma operativo multiregionale «Sviluppo valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1».

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CON DELEGA PER IL TURISMO**

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C(94) n. 1835;

Visto il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1» approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con decisione C(95) n. 1146;

Viste in particolare le misure 1 e 2 del sottoprogramma I, che prevedono la costituzione di centri per servizi di informazione, accoglienza ed educazione ambientale e lo sviluppo del turismo sostenibile in aree protette;

Vista la deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, concernente la definizione, il coordinamento ed il finanziamento degli interventi finanziari del programma sopra citato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);

Vista la deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993 di adozione del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996;

Vista la delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 dicembre 1993, concernente il primo programma triennale per le aree protette;

Visto il protocollo d'intesa tra il Dipartimento del turismo, il Servizio conservazione della natura del

Ministero dell'ambiente ed il Servizio politiche di coesione del Ministero del bilancio sottoscritto in data 23 dicembre 1994, per l'attuazione di una strategia congiunta di intervento ai fini della valorizzazione turistica delle risorse culturali ed ambientali presenti nelle aree protette nazionali delle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che sulla base della predetta delibera del Comitato per le aree naturali protette sono risultate disponibili le risorse finanziarie di parte nazionale per consentire l'utilizzo dei fondi comunitari destinati all'attuazione delle citate misure 1 e 2 del sottoprogramma I;

Visti i decreti del Ministero dell'ambiente n. 6 del 18 gennaio 1996 e n. 7 in pari data, con i quali sono stati impegnati i fondi attribuiti ai singoli Parchi nazionali delle regioni dell'obiettivo 1 dal primo programma triennale per le aree naturali protette;

Viste le deliberazioni CIPE del 12 luglio e 18 dicembre 1996, concernenti lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la dichiarazione del comune di Ustica relativa alla disponibilità di risorse proprie;

Vista la nota circolare del 2 febbraio 1996 con la quale il Ministero dell'ambiente invitava gli Enti parco delle aree protette nazionali dell'obiettivo 1 a presentare progetti per il finanziamento sulle risorse comunitarie delle sopracitate misure 1 e 2;

Considerato che il Comitato di sorveglianza, nella riunione del 9 luglio 1997, ha approvato formalmente la procedura concordata tra il Dipartimento del turismo ed il Ministero dell'ambiente;

Visti i risultati della commissione di valutazione costituita con decreto del Ministro dell'industria con delega per il turismo del 4 febbraio 1997;

Vista la nota del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente del 5 dicembre 1997, avente per oggetto la trasmissione di progetti di sponda nazionale;

Considerato che le tipologie di tali progetti sono risultate pienamente coerenti con le finalità delle misure 1 e 2 di cui sopra, e che pertanto detti progetti possono soddisfare le condizioni e gli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari finali;

Considerato pertanto che le risorse pubbliche nazionali consentono il finanziamento di iniziative presentate dagli stessi Enti parco a valere sulle risorse comunitarie previste dal programma operativo per le misure di cui sopra;

Vista la decisione della Commissione europea C(97) 3716 del 15 dicembre 1997, che conferma quanto approvato dal comitato di sorveglianza e che modifica la decisione C(95) 1146 sopra citata;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 3430/98/P dell'11 marzo 1998;